



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA  
MARINA MILITARE  
E  
COMUNE DI NAPOLI**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**(ex art. 15 della legge 7 Agosto 1990, n.241)**

**TRA**

La **Marina Militare** (nel seguito denominata "M.M."), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentato dallo Stato Maggiore Marina con sede legale in Piazza della Marina 4, 00196 nella persona del Capo di Stato Maggiore *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

**E**

Il **Comune di Napoli**, con sede legale a Napoli, Piazza Municipio n. 32, CAP 80133, e-mail [sindaco.segreteria@comune.napoli.it](mailto:sindaco.segreteria@comune.napoli.it), pec sindaco@pec.comune.napoli.it, CF 001489063, rappresentato da Gaetano Manfredi, nato ad Ottaviano (NA) il 4/01/1964, codice fiscale MNFGTN64A04G190S, in qualità di Sindaco e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

**VISTO**

- l'art. 15 della L. n. 241/90, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.lgs. n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico – pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241/90 (foglio prot. N. UBR 0006598 DEL 09 Marzo 2010)";
- il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;
- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM n. 3 in data 2/12/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";

- la Circolare n.1 della PCM-ANS 1-1/2011 – “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”;
- la Circolare n.1 della PCM-ANS- 4-1/2011 – “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza del personale”;
- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, riporta, nell’Allegato 6, dell’articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze” e s.m.i.;
- il D.I. 8 settembre 2020, “Precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli”
- lapubblicazione SMM I20/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- lapubblicazione SMM-GEN-025 ed. 2022 “Direttiva sugli Accordi”.

#### **PREMESSO CHE**

1. Il Comune di Napoli - Assessorato alle Politiche Giovanili ed al Lavoro– ha tra i propri fini istituzionali la tutela dei giovani, nello specifico di quelli tra essi che provengono da realtà disagiate e/o che siano portatori di disabilità;
2. In tale ambito, ha pubblicato ed aggiudicato il bando “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”, ammesso a finanziamento pubblico, con il quale è stata assegnata una sede accessibile in Via Carlo POERIO 103/107 alla Cooperativa Sociale “Cosy for you” che gestisce attività sociali e culturali di inserimento lavorativo a favore di giovani disabili;
3. Con Fg. PG/2022/595139 del 3 agosto 2022, il Comune di Napoli ha comunicato l’intendimento di realizzare, nell’ambito del progetto, oltre alle attività sociali e culturali attualmente in fase di svolgimento, anche attività sportive di riabilitazione psicomotoria e di promozione della cultura del mare. Ciò potrebbe avvenire integrando le attività con un percorso di avviamento allo sport velico da realizzarsi presso una struttura sul mare, in cui i giovani disabili possano partecipare in piena integrazione con i coetanei, nello specifico quelli provenienti dalle fasce maggiormente disagiate della popolazione;
4. La Marina Militareha interesse a promuovere la cultura marittima ed è da sempre sensibile e propensa a partecipare a nobili iniziativeche, attraversola diffusione delle

conoscenze professionali e delle tradizioni legate al mare, possano altresì costituire uno straordinario strumento di educazione, recupero sociale, integrazione e socializzazione.

5. Nello specifico, sono già in corso presso la Sezione Velica della Base Navale di Napoli corsi a beneficio sia di ragazzi disabili che normodotati provenienti dalle fasce più disagiate della popolazione.
6. Le Parti intendono quindi sviluppare sinergie tecnico-operative tra le istituzioni Comune e MMI unitamente ad organizzazioni che svolgano attività con il medesimo target e che abbiano le opportune esperienze e competenze sportive finalizzate alla riabilitazione, l'integrazione dei giovani normodotati e disabili provenienti dalle fasce più disagiate della popolazione attraverso progetti di avvicinamento allo sport, al mondo del mare e dei suoi valori.
7. In particolare, le Parti intendono avviare una collaborazione nel senso sopra indicato.
8. Le parti riconoscono che l'attuazione dell'accordo in oggetto non deve contrastare in alcun modo con le finalità istituzionali prioritarie della M.M.

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Generalità, Oggetto, Finalità)**

1. La M.M. e il Comune di Napoli, quando richiamati congiuntamente Le Parti, convengono sull'opportunità di avviare rapporti di collaborazione finalizzati a promuovere azioni a favore di ragazzi sia normodotati che disabili provenienti dalle fasce più disagiate della popolazione che si concretizzeranno in iniziative di carattere sportivo e culturale per l'avvicinamento allo sport velico, al mare ed ai suoi valori.
2. Le premesse costituiscono parte sostanziale del presente accordo - di seguito: "accordo" - e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**Art. 2**

**(Apporto della Marina Militare)**

1. La M.M. stabilisce le modalità di assistenza, partecipazione e supporto alle attività socio-educative attraverso il ricorso temporaneo a risorse umane, strumentali e strutturali disponibili, compatibilmente con le prioritarie esigenze operative della Forza Armata.
2. In particolare, le articolazioni periferiche della M.M. interessate potranno temporaneamente mettere a disposizione i propri locali, che rimarranno nella

disponibilità della F.A., nonché attrezzature per l'esecuzione delle attività formative aventi gli scopi di cui all'art.1.

### **Art. 3**

#### **(Apporto del Comune di Napoli)**

Il Comune di Napoli – Assessorato alle politiche giovanili ed al lavoro- definisce i progetti formativi ed individua i relativi soggetti destinatari, nonché le organizzazioni/associazioni non a scopo di lucro deputate a realizzare le attività sportive, di riabilitazione psico-motoria e di promozione della cultura del mare, che avranno la completa responsabilità della presa in carico educativa dei giovani coinvolti nei progetti in questione.

### **Art.4**

#### **(Le Parti)**

Sulla base dei progetti formativi di cui all'articolo precedente, l'Assessorato alle politiche giovanili ed al lavoro per il Comune di Napoli ed il Quartier Generale Marina di Napoli per la M.M. definiscono, attraverso specifico Accordo discendente, le modalità attuative di ogni singolo progetto avendo cura di esplicitare il personale, gli spazi ed i mezzi materiali necessari per il buon esito dell'attività, nominando, per ciascuna delle Parti, un rappresentante responsabile del progetto.

### **Art. 5**

#### **(Attività mediatica)**

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

### **Art. 6**

#### **(Copertura assicurativa)**

1. Tutto il personale estraneo all'Amministrazione Difesa, incluso i destinatari dei progetti in questione, che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo si rechino all'interno della base navale di Napoli, dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le coperture assicurative di cui al comma precedente non devono in ogni caso essere a carico dell'Amministrazione Difesa.

#### **Art. 7**

##### **(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte e responsabilità datoriali)**

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Per le attività previste dal presente accordo dovrà essere attuata azione di cooperazione e coordinamento tra i Datori di Lavoro, finalizzata a garantire la sicurezza del personale interessato.

#### **Art. 8**

##### **(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **Art. 9**

##### **(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)**

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alle attività discendenti dal presente Accordo, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione

intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

#### **Art. 10**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018.

#### **Art. 11**

##### **(Diritti di proprietà intellettuale)**

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione congiunta.
3. Tutto il materiale e i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte, fatto salvo il diritto di divulgazione di tali informazioni da parte della M.M. agli Enti e Comandi dell'Amministrazione Difesa, per i propri fini istituzionali.

#### **Art. 12**

##### **(Uso del logotipo/logo istituzionale)**

1. Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente accordo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le Parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a

conoscenza del fatto che l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

3. La richiesta di utilizzo del logotipo/logo istituzionale e di tutte le bozze di eventuali materiali informativi prodotti, dovranno essere preventivamente inviati all'indirizzo [marketing@marina.difesa.it](mailto:marketing@marina.difesa.it) per la necessaria definitiva approvazione.

### **Art. 13**

#### **(Clausole di salvaguardia)**

1. Il Comune di Napoli, riconosciuto come primario gli interessi della Difesa dello Stato, prende atto e accetta senza riserve di dover rimodulare, ridimensionare, sospendere ovvero interrompere le attività di cui al presente atto in relazione a sopravvenute prioritarie esigenze istituzionali comunicate dalla M.M.
2. Il Comune di Napoli si impegna a svolgere le attività esclusivamente per gli scopi sopraenunciati e nel rispetto del presente accordo che si intenderà automaticamente risolto in caso di uso difforme.
3. La Marina Militare rimane estranea ai rapporti convenuti, anche ai sensi del DPR 230/2000, tra il Comune di Napoli e soggetti terzi, quali Organizzazioni deputate a svolgere percorsi educativi, formativi e di riabilitazione sociale, e pertanto nessun onere potrà essere imputato alla Marina Militare con riferimento allo svolgimento delle suddette attività.

### **Art. 14**

#### **(Conflitto di interessi)**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione all'altra Parte, che procederà alle valutazioni del caso.

### **Art. 15**

#### **(Durata, rinnovo e recesso)**

1. Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Al termine dei tre anni le Parti, in esito alla valutazione dei risultati conseguiti durante la collaborazione di cui al precedente articolo 1, determineranno congiuntamente la possibilità di rinnovare il presente Atto.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 90 (novanta) giorni.

**Art. 16**  
**(Divieto di cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

**Art. 17**  
**(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

**Art. 18**  
**(Oneri finanziari e Costi)**

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento, né per il Comune di Napoli. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

**Art. 19**  
**(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

**Art. 20**  
**(Firma)**

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 per gli accordi stipulati tra enti pubblici.

**Art. 21**  
**(Disposizioni finali)**

Per qualsiasi comunicazione inerente all'accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in epigrafe. Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo di Collaborazione si fa riferimento alla disciplina generale dei contratti contenuta nel codice civile.

Napoli, \_\_\_\_\_

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Per la Marina Militare**

Amm. Sq. Enrico CREDENDINO

**Per il Comune di Napoli**

XXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_